

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto interministeriale recante regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stato predisposto ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'ISPRA, posto sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato istituito dall'art. 28, comma 1, del predetto d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per svolgere le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, già proprie dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

L'ISPRA svolge attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche di protezione dell'ambiente nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, di indirizzo e coordinamento tecnico della formazione ambientale nei confronti delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la protezione dell'ambiente. Quanto alla natura del nuovo soggetto istituzionale, nel parere del 18 marzo 2009 n. 3430/2008, il Consiglio di Stato ha ritenuto che "i soggetti soppressi che confluiscono nel nuovo Istituto configurano una nuova soggettività giuridica riconducibile alla figura dell'Ente di ricerca".

Il comma 3 del citato art. 28 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, siano determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente ha nominato un commissario e due subcommissari.

Il processo di avvio dell'ISPRA ha comportato, sotto la gestione commissariale, l'unificazione della gestione di numerosi servizi di supporto, quali i servizi informatici e di rete, le attività e servizi di formazione su temi ambientali, il portale web, la Biblioteca, le attività di carattere giuridico-legale, la programmazione, monitoraggio, controllo ed attivazione delle attività delle strutture ISPRA, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, le attività di comunicazione, informazioni in rete, editoria, eventi, nonché la gestione unitaria dei procedimenti amministrativi, economici, finanziari, contabili e di rendicontazione.

L'**articolo 1** dello schema di decreto, dando seguito anche alle indicazioni del Consiglio di Stato, qualifica espressamente l'ISPRA come ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. Nell'ISPRA, retto dal regolamento in esame, nonché da uno statuto deliberato ed emanato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legge n. 112/2008. L'ISPRA è organo tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente; come tale, è sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali. La sede dell'ISPRA è stabilita in Roma; per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'ISPRA può istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in materia ambientale.

L'**articolo 2** riassume le funzioni istituzionalmente spettanti ad ISPRA: attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione nonché informazione e formazione in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma; funzioni già di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS. Con riferimento a tali attività, l'ISPRA promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui al successivo articolo 14, lo sviluppo coordinato del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.

L'**articolo 3** reca disposizioni finanziarie e contabili sull'Istituto, in particolare attraverso la ricognizione delle risorse disponibili. Si prevede perciò che i fini istituzionali siano perseguiti con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali, con i proventi di beni costituenti il proprio patrimonio o derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e invenzioni, con i proventi

derivanti dalle attività di promozione, consulenza, vendita di servizi e prodotti e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni. Si prevede inoltre che per l'amministrazione e la contabilità l'Istituto emani apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. L'Istituto è sottoposto alle disposizioni di cui alla legge n. 720/1984 sul sistema di tesoreria unica, ed è inserito nella tabella A allegata alla stessa legge.

L'**articolo 4** stabilisce che sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente e i componenti degli organi collegiali durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; agli stessi spettano gli emolumenti da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I successivi articoli delineano le funzioni e le competenze dei singoli organi.

L'**articolo 5** prevede che il presidente dell'ISPRA sia nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente. Al presidente è rimesso il compito di assicurare l'unità di indirizzo delle attività dell'ente; inoltre, allo stesso è attribuita la responsabilità di predisporre il piano triennale delle attività e l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle direttive del Ministro e tenendo conto delle proposte e dei suggerimenti formulati dal Consiglio scientifico di cui al successivo articolo 8, disporre l'esecuzione e stipulare la Convenzione con il Ministro che regola i rapporti dell'Istituto con il Ministero. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio stesso, vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attività svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno. Infine, il presidente convoca e presiede il consiglio scientifico.

L'**articolo 6** prevede che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e scelti tra persone con competenze tecniche, scientifiche e gestionali nei settori di competenza dell'Istituto. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione delle direttive generali del Ministro. In particolare, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti; verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività; delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le

variazioni di bilancio; delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi, nonché il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali; delibera il piano triennale delle attività; nomina il direttore generale, su proposta del presidente. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, prevedendosi per l'adozione delle delibere la maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevalendo quello del presidente.

L'**articolo 7** regola le funzioni del collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre i rimanenti componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente.

In merito, l'art. 17, comma 35-octies, del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, ha da ultimo disposto che, atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il componente effettivo con funzioni di presidente sia designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Il medesimo comma prevede che, tra i due componenti effettivi designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, almeno uno sia scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

L'**articolo 8** definisce le funzioni del consiglio scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e composto dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza dell'Istituto; un componente, al quale non è attribuito alcun emolumento aggiuntivo, è eletto dal personale tecnico-scientifico dell'Istituto. Il consiglio, che si riunisce ogni tre mesi, formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonché per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal d.lgs. n. 204/1998, gli strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente.

L'**articolo 9** introduce, conformemente a quanto avviene nel comparto degli enti di ricerca, la figura del direttore generale, assunto con contratto triennale di diritto privato rinnovabile una sola volta e nominato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione. Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di

adeguati requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento. Tra esse, si prevede esplicitamente che il direttore (il quale, se espressamente invitato, interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione) sia responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto, dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché che eserciti i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione con il Ministro. Il direttore, inoltre, ha la competenza ad instaurare le liti e a resistervi con potere di conciliare e transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato. Infine, al direttore è attribuita la competenza a predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati della gestione, lo schema di bilancio di previsione e del rendiconto generale, nonché la proposta al consiglio di amministrazione delle eventuali variazioni al bilancio nonché dello schema di pianta organica e di regolamento di amministrazione e contabilità.

L'**articolo 10** è dedicato al regime delle incompatibilità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore generale. In particolare, se dipendenti pubblici, tali soggetti sono collocati in posizione di fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a decorrere dalla data di insediamento, ed i posti resi liberi presso l'amministrazione di provenienza sono resi indisponibili per la durata del mandato non potendo essere coperti da altro personale. Gli stessi soggetti non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, né essere componenti della giunta regionale, o rivestire l'ufficio di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Infine, si prevede che non possano essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'Istituto.

L'**articolo 11** è dedicato ai profili del controllo e della vigilanza. Per quanto riguarda il primo profilo, si prevede che la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto con le modalità previste dall'articolo 12 della l. n. 259/1958, e che le deliberazioni concernenti la pianta organica, il regolamento di amministrazione e contabilità, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali siano sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono individuate le ulteriori deliberazioni e gli ulteriori atti a sottoporre all'approvazione ministeriale. Il bilancio di previsione dell'ISPRA è deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, mentre il rendiconto generale è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Per quanto attiene ai rapporti con il Ministero vigilante, si prevede inoltre che il Ministro dell'ambiente e l'ISPRA stipulino una convenzione triennale con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale vengono individuati i servizi e le

attività demandati all'Istituto e i relativi obiettivi programmatici, le risorse allo scopo disponibili e gli indicatori in base ai quali misurare l'andamento di tali attività, nonché i meccanismi di monitoraggio, e sono prefigurate le condizioni idonee ad assicurare l'efficace esercizio della vigilanza sull'operato dell'Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestività e completezza dei flussi informativi.

Il Presidente, anche con riferimento agli obiettivi programmatici contenuti nella convenzione, trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'Istituto; nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, di inosservanza delle linee direttive emanate dal Ministro o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, il Ministro può disporre la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, con contestuale nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la durata massima di dodici mesi.

L'**articolo 12** prevede la possibilità per l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, nell'ambito delle proprie competenze e purché sia garantito prioritariamente l'efficace svolgimento delle attività ricomprese nella convenzione, di svolgere incarichi di carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto di pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private, anche internazionali, ed inoltre di partecipare o costituire consorzi con amministrazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ove non sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto.

L'**articolo 13** prevede che lo statuto dell'ISPRA sia approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, prescrivendo che vi sia assicurata la separazione dell'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa, e disciplinato il servizio di controllo interno, che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche e integrazioni.

L'**articolo 14** prevede l'istituzione, presso l'Istituto, del Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale. Attraverso tale organismo l'ISPRA può svolgere altresì le funzioni di cui all'art. 9, comma 4 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Tale disposizione prevede infatti che l'ISPRA, nell'ambito del consiglio federale presso di esso operante, assicuri il coordinamento delle attività concernenti la rimozione ed il trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto presenti su aree pubbliche o private,

realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

L'**articolo 15** dispone, infine, che in sede di prima applicazione del regolamento, all'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per assicurare la continuità delle procedure di spesa.

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto interministeriale recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Lo schema di decreto interministeriale in esame è stato predisposto a termini delle previsioni contenute nell'art. 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si è tenuto conto, così come previsto dalla norma di legge, dell'esigenza di realizzare adeguati risparmi a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi.

Si segnalano, pertanto, gli importi precedentemente erogati e le fonti di riferimento per l'individuazione degli importi dei compensi già previsti per i componenti degli organi degli enti soppressi contestualmente all'istituzione di ISPRA.

Il Decreto interministeriale MEF-MATTM 4/05/2009 aveva stabilito per l'ex-APAT i sotto indicati compensi annui:

Presidente del Consiglio di amministrazione	€ 97.000,00
Consiglieri (n. 3)	€ 19.500,00 x 3 consiglieri
Presidente del Collegio dei Revisori	€ 16.000,00.
Componente effettivo del Collegio	€ 13.000,00
Componente supplente del Collegio	€ 2.500,00

Il compenso riconosciuto al Direttore Generale ammontava a circa € 235.000,00.

Per l'ex-INFS, il DPCM 26/10/2006 aveva stabilito i sotto indicati compensi annui:

Presidente del Consiglio di amministrazione	€ 46.356,80
Consiglieri (n. 3)	€ 8.228,33 x 3 consiglieri
Presidente del Collegio dei Revisori	€ 6.582,69
Componente effettivo del Collegio	€ 5.485,46

Il compenso riconosciuto al Direttore Generale ammontava a circa € 101.653,55.

Per l'ex ICRAM non risulta essere stato mai predisposto un apposito decreto ministeriale e si è proceduto in via transitoria, da ultimo con delibera del C.d.A. dell'Istituto 5/01/2007, alla determinazione dei seguenti importi:

Presidente del Consiglio di amministrazione	€ 51.645,00 (risultante da precedente disposizione C.d.A.)
Consiglieri	€ 10.000,00 ciascuno
Collegio dei Revisori (gettone di presenza)	€ 250,00

Il compenso riconosciuto al Direttore Generale ammontava a circa € 124.128,00.

Se ne trae un dato aggregato di spesa dei tre disciolti enti di circa € 310.000 per compensi dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di amministrazione, circa € 460.000 per i compensi dei tre direttori generali di ex-APAT, ex-ICRAM ed ex-INFS e di circa € 70.000 per i tre collegi dei revisori dei conti.

Ferma restando l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.4, comma 3, e all'art.9, comma 1, del presente decreto, per i quali è previsto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, è facile ipotizzare una riduzione dei costi per gli organi di vertice del nuovo Istituto rispetto alla spesa complessiva di circa € 840.000 necessaria per assicurare i compensi agli organi di vertice dei tre enti soppressi.

Il presente decreto prevede, altresì, all'art. 1, comma 4, che "per il conseguimento dei propri fini istituzionali" l'ISPRA può istituire sedi operative sul territorio nazionale "nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili".

Quanto alle risorse umane disponibili, si osserva che, con Disposizione Commissariale n. 153 del 27 novembre 2008, si è provveduto ad approvare la dotazione organica di ISPRA fissandone la consistenza in n. 1483 unità di personale. Tale provvedimento è stato adottato nel rispetto del termine temporale previsto dall'art. 74 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008 n. 133, e in ossequio ai principi di risparmio ivi contenuti concernenti la riduzione degli uffici dirigenziali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 recante "disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", è stata peraltro esclusa per gli enti pubblici di ricerca l'applicazione del richiamato art. 74, comma 1, lett. c) relativo alla riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. La disposizione commissariale ha ricevuto le prescritte approvazioni dal Ministero dell'Economia e delle finanze e dalla Funzione Pubblica rispettivamente con note del 19 gennaio 2009 e 13 febbraio 2009.

Per quanto concerne le risorse finanziarie, si osserva che il contributo ordinario dello Stato per il 2009 è stato determinato in circa € 90.000.000,00. Il bilancio di previsione 2009 dell'Istituto ammonta a circa € 116.000.000,00 al netto delle partite di giro, ove la differenza è finanziata con l'avanzo di amministrazione e con fondi esterni provenienti da convenzioni con soggetti terzi.

L'adozione del regolamento in esame fornirà all'ISPRA i necessari presupposti normativi per procedere alla ulteriore razionalizzazione delle funzioni amministrative, già avviata dalla struttura commissariale, come esemplificato in relazione illustrativa, attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. Degli ulteriori risparmi derivanti dalla riorganizzazione della struttura amministrativa si darà conto in sede di redazione dello Statuto o del regolamento di organizzazione da sottoporre ai sensi dell'art. 13 anche al Ministero dell'economia e delle finanze.

Tra le misure di razionalizzazione e di eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali va ricordata inoltre la disposizione introdotta dall'art. 3-bis del d.l. n. 208 del 30/12/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2009 che ha stabilito che il Collegio dei Revisori dei Conti già operante presso l'APAT esercita le sue funzioni presso l'ISPRA anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti presso l'INFS e l'ICRAM.

All'art. 7 sono ora regolate le funzioni e la composizione del Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente sono designati dal ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre i rimanenti componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente. L'introduzione della disposizione in commento permette di razionalizzare la composizione e valorizzare il ruolo del Collegio dei revisori dell'ISPRA, assicurandovi la partecipazione di professionalità di qualificazione e rango elevati, con la necessaria esperienza amministrativa e gestionale, per garantire la qualità e l'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione contabile dell'Istituto. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione proposta è prevista a valere interamente nell'ambito delle risorse in bilancio dell'ISPRA.